



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 29/05/2015.**

Adunanza Ordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

CAVALLARO EMANUELE	P	PIACENTI MAURO	P
BONACINI LUCA	P	DEL MONTE DAVIDE	A
PEDRONI FRANCO	P	ROSSI ELENA	P
GUARINO GIUSEPPE	P	FORNACIARI ERMES	P
RUOZI BARBARA	P	STANO VITO	A
CAROLI ANDREA	P	CEPI ROSSANA	P
COTTAFAVA GIULIANO	P	BERTARELLI ANDREA	P
ALBANESE CHIARA	A	BENATI MARCO	P
ZANLARI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: COTTAFAVA GIULIANO, CAROLI ANDREA, BENATI MARCO.

Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: BONI RITA, LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che la suddetta legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1, comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art.1, comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n.214;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a), del D.L. 6 marzo 2014, n.16 e, successivamente, dall'art.1, comma 679, lett.a) della Legge 23 dicembre 2014, n.190, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- all'art.1, comma 681, che , nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune con regolamento, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;
- all'art. 1, comma 682, che con norma regolamentare adottata ai sensi dell'art.52 del D.L. n.446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra

l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- all'art. 1, comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi;

VISTO il comma 677 dell'art.1 della Legge n.147/2013 sopra citata, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del Decreto legge n. 16/2014, convertito dalla Legge 2/5/2014, n.68, e successivamente dall'art.1, comma 679, lett.b), della Legge 23 dicembre 2014, n.190, in base al quale: «Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato Decreto Legge n.201/2011».

DATO ATTO che:

- dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015;
- per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- i servizi indivisibili alla cui copertura parziale viene destinata l'applicazione della TASI sono di seguito dettagliati:

Descrizione spese servizi indivisibili	Importo
Spese manutenzione verde pubblico	227.000,00
Spese manutenzione strade	51.000,00
Spese illuminazione pubblica	382.000,00
Spese per servizi cimiteriali	22.600,00
Spese per servizio sgombero neve	55.000,00
Spese manutenzione immobili comunali istituzionali	98.150,00
Spese per servizi socio-assistenziali	282.161,16
Spese Polizia Municipale	131.932,52
TOTALE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON TASI	1.249.843,68

CONSIDERATO che anche per l'anno 2015:

- il gettito necessario alla copertura di parte dei costi relativi ai servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento

dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- il Comune, che utilizza in tutto o in parte la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- si rende opportuno dare corso alla possibilità attribuita dal D.L. n.16/2014 sopra citato, ed utilizzare la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali al fine di introdurre detrazioni di imposta che meglio consentono di ottenere effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, soprattutto per quanto riguarda le abitazioni con rendite catastali inferiori;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si considera abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si considerano equiparate all'abitazione principale:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e dalle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con Delibera Consiliare n. 31 del 30 luglio 2014, si intendono equiparate all'abitazione principale, oltre alle unità immobiliari assimilate per legge sopra riportate, anche le fattispecie assimilate dal vigente Regolamento Comunale in materia di IMU.

VISTO il Decreto Legge n.47/2014, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n.80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 27 maggio 2014, che, al comma 1 dell'art.9-bis, ha tolto ai comuni la possibilità di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti AIRE, prevedendo, nel contempo che : "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

DATO ATTO che l'aliquota per abitazione principale si applica anche alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria;

RITENUTO per quanto sopra espresso, di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) stabilite per l'anno 2014:

<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<p><u>0,33 per cento</u></p>	<p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>

<u>0,33 per cento</u>	<u>ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA</u>
<u>0 per cento</u>	<u>FABBRICATI ABITATIVI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi locati a canone concertato • Alloggi concessi in comodato • Alloggi a disposizione • Alloggi locati a canone libero • Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
<u>0 per cento</u>	<u>AREE EDIFICABILI</u>
<u>0 per cento</u>	<u>ALTRI IMMOBILI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.

PRESO ATTO dell'opportunità e del dovere di utilizzare anche per l'annualità 2015, il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,8 per mille applicata alle abitazioni principali rispetto all'aliquota massima del 2,5 per mille, per riconoscere ai possessori di abitazioni principali, detrazioni d'imposta, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI, generalmente equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2015 le seguenti detrazioni deliberate per l'anno 2014, applicabili alle abitazioni principali e relative pertinenze, parametrata alla rendita catastale dell'unità immobiliare abitativa, al netto delle pertinenze stesse:

<i>Rendita catastale dell'unità abitativa</i>	<i>Detrazione</i>
≤ € 300,00	€100,00
> € 300,00 e ≤ € 400,00	€ 60,00
> € 400,00 e ≤ € 500,00	€ 50,00
> € 500,00 e ≤ € 600,00	€ 40,00
> € 600,00	€ 0

CONSIDERATO che:

- per i soli anni 2012 e 2013 la normativa IMU concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, pari ad € 50,00 per figlio;
- utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, è possibile continuare ad agevolare i nuclei familiari con figli, fino a 26 anni di età, riconoscendo una detrazione d'importo pari ad € 50,00 per figlio;
- la combinazione delle detrazioni per rendita e per figli è motivata dalla finalità di agevolare sia coloro che posseggono immobili di valore catastale modesto, sia le famiglie con figli, che si trovano così confermata un'agevolazione, che a decorrere dal 2014 non sarebbe più stata loro riconosciuta;

RITENUTO, quindi, opportuno riconoscere anche per l'anno 2015 per le sole abitazioni principali e relative pertinenze, indipendentemente dalla fascia di rendita dell'unità abitativa, una detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del TASI, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30 luglio 2014, dove si stabilisce anche che, qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...";

DATO atto che il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO atto:

- a) del dettato dell'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;

- b) del dettato dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art.151, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città;
- i Decreti del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali è stato dapprima differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine di cui trattasi è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti,
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 28926 del 02 settembre 2014, con la quale conferma che l’ inserimento degli atti deliberativi nel Portale del Federalismo Fiscale, costituisce l’unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei Regolamenti concernenti la TASI;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (consigliere Bertarelli del gruppo “Progetto Rubiera”, consigliere Benati del gruppo “FI, NCD, FdI” e consiglieri Fornaciari e Cepi del gruppo “Movimento 5 stelle”), astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) stabilite per l’anno 2014:

<u>0,33 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE.</u>
	Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le

	agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<u>0,33 per cento</u>	<u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
<u>0,33 per cento</u>	<u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
<u>0,33 per cento</u>	<u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
<u>0,33 per cento</u>	<u>FORZE DI POLIZIA</u> Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
<u>0,33 per cento</u>	<u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.
<u>0,33 per cento</u>	<u>ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</u>
<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA</u>

<u>0 per cento</u>	<u>FABBRICATI ABITATIVI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi locati a canone concertato • Alloggi concessi in comodato • Alloggi a disposizione • Alloggi locati a canone libero • Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
<u>0 per cento</u>	<u>AREE EDIFICABILI</u>
<u>0 per cento</u>	<u>ALTRI IMMOBILI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.

3. di confermare per l'anno 2015 le seguenti detrazioni applicabili alle abitazioni principali e relative pertinenze, paramtrate alla rendita catastale dell'unità immobiliare abitativa, al netto delle pertinenze stesse:

<i>Rendita catastale dell'unità abitativa</i>	<i>Detrazione</i>
≤ € 300,00	€100,00
> € 300,00 e ≤ € 400,00	€ 60,00
> € 400,00 e ≤ € 500,00	€ 50,00
> € 500,00 e ≤ € 600,00	€ 40,00
> € 600,00	€ 0

4. di riconoscere anche per l'anno 2015, per le sole abitazioni principali e relative pertinenze, indipendentemente dalla fascia di rendita dell'unità abitativa, una detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

5. di prevedere anche per l'anno 2015, che qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;
6. di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2015;
7. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.24674 dell'11 novembre 2013;
8. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, effettuata in forma palese, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (consigliere Bertarelli del gruppo "Progetto Rubiera", consigliere Benati del gruppo "FI, NCD, FdI" e consiglieri Fornaciari e Cepi del gruppo "Movimento 5 stelle"), astenuti n. /, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Oggetto: **TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

=====

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta; (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Favorevole Contrario

.....

Rubiera, 22/05/2015

IL RESPONSABILE

F.to SILIGARDI CHIARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rubiera,

La su estesa deliberazione in data odierna:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° _____/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rubiera, 06/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all'originale

Rubiera,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
